

COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

REGOLAMENTO

PER IL RICONOSCIMENTO A PERSONE INDIGENTI DELL'ESENZIONE DALLA SPESA SANITARIA

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 28/11/2002

Art. 1

Oltre a quanto disposto dalla vigente normativa, i cittadini che si trovano in determinate condizioni economiche possono beneficiare dell'esenzione dalla spesa sanitaria.

L'esenzione verrà concessa dagli uffici comunali preposti a coloro che ne abbiano fatta richiesta e che risultino in possesso dei requisiti elencati all'art. 2 del presente regolamento.

L'esenzione avrà durata annuale e comunque non oltre la data del 30 giugno di ogni anno.

Per quei casi in cui si riscontrano aspetti di incertezza e/o discrezionalità sarà cura dei competenti uffici disporre ulteriori accertamenti a carattere socio economico tramite il Servizio Socio Assistenziale del Consorzio "Monviso Solidale" e/o attraverso altre strutture, come ad esempio, la Polizia Municipale.

Art. 2

Possono fruire dell'esenzione dalla spesa sanitaria i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti valevoli sia per il richiedente che per i componenti del nucleo familiare:

- 1. l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) calcolato ai sensi dei criteri unificati stabiliti dalla normativa vigente deve essere non superiore ad € 6.715,00;**
- 2. non siano proprietari o usufruttuari di beni immobili (terreni e/o fabbricati) classificati catastalmente fra le categorie A1, A7, A8, A9;**

- 3. non siano proprietari o abbiano in uso altre autovetture aventi più di 16,308 KW o moto di cilindrata superiore a 125 cc. immatricolate da meno di 3 anni (oltre a quella strettamente indispensabile per l'attività professionale e per le necessità di carattere personale e/o familiare);**
- 4. non siano proprietari di beni patrimoniali (titoli, BOT, ecc.);**
- 5. conducano un tenore di vita incompatibile con lo stato di ristrettezza economica rappresentato;**
- 6. non presentino altri sintomi evidenti di capacità reddituale personale;**
- 7. il capofamiglia sia disoccupato da oltre 6 mesi.**
- 8. residenza da almeno due anni consecutivi nel comune di Monasterolo di Savigliano.**

Art. 3

In deroga a quanto disposto dall'art. 2 potrà venire riconosciuta l'esenzione dalla spesa sanitaria in riferimento a:

- 1. minori in affidamento etero-familiare e soggetti a provvedimenti del Tribunale per i minorenni su dichiarazioni del Servizio Socio-assistenziale;**
- 2. situazioni segnalate dal Servizio Socio Assistenziale che siano escluse per altri criteri e che per particolari situazioni necessitano dell'esenzione compresi quelli ai quali il Servizio Socio Assistenziale assegna contributi economici una tantum o continuativi.**

Art. 4

Indipendentemente dalle condizioni previste dall'art. 2, sulla scorta degli esiti relativi agli accertamenti effettuati, si potrà accordare l'esenzione anche temporanea, purchè tali condizioni di disagio risultino ben documentate ed accertate anche per il tramite dei servizi di cui all'art. 1, ed acquisito in merito il parere del Responsabile del servizio.

Art. 5

I soggetti che presentano domanda dovranno allegare alla stessa l'attestazione I.S.E./I.S.E.E. in corso di validità e una copia della dichiarazione sostitutiva unica presentata all'Ente che ha rilasciato l'attestazione I.S.E./I.S.E.E.

Art. 6

Potranno essere effettuati controlli ai sensi del regolamento comunale in vigore ed in caso di procedimento già concluso si procederà al recupero delle somme eventualmente già erogate ai sensi dell'art. 75 del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.